



PROVINCIA
DI LODI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 131 del 7.10.2015,
modificato con deliberazione del Presidente n. 14 del 27.02.2020

Publicato all'Albo Pretorio Provinciale dal 28.10.2015 al 12.11.2015 (n° 1063/2015 Reg.)

Sommario

Art. 1 – DISCIPLINA	3
Art 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA	3
Art. 3 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ.....	3
Art. 4 - FUNZIONI	4
Art. 5 - DURATA IN CARICA E REVOCA	6
Art. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO.....	6
Art. 7 - NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI	6

Art. 1 – DISCIPLINA

1. In applicazione dei principi valutativi introdotti dalla normativa vigente, è istituito presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi il Nucleo di valutazione (NDV), il cui funzionamento è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di avvalersi delle forme associative previste dal D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni del NDV.

Art. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il NDV, salvo diverse disposizioni di cui al comma 2 dell'art. precedente, è un organo costituito da un massimo di 2 componenti esterni all'Ente, nominati dal Presidente della Provincia.
2. Fa altresì parte del NDV, quale componente interno, il Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di Lodi.
3. La nomina del NDV deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso per l'acquisizione delle candidature, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Provincia, nonché con ulteriori forme di pubblicità che l'Ente ritiene di attuare.
4. Valutate le candidature pervenute, in esito all'accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità richieste - anche tramite un eventuale colloquio - il Presidente della Provincia nomina i componenti del NDV con proprio Decreto.

Art. 3 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. Ai componenti del NDV sono richieste adeguate e documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, informatiche ed esperienza nei sistemi di valutazione e controllo, essenzialmente improntate: alla trasparenza, all'innovazione e al miglioramento continuo degli assetti organizzativi e dei processi; al coinvolgimento, in tale ottica, delle strutture e delle risorse umane; alla individuazione e soluzione dei problemi. Deve, in ogni caso, possedere il diploma di laurea specialistica, o magistrale, o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento di studi in: scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale (ed equipollenti ai sensi di legge); è richiesta, inoltre, un'esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

Per coloro che posseggano laurea in disciplina diversa, è richiesto un percorso formativo di alta specializzazione, comprovato dal possesso di titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del

personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione delle performance.

In alternativa al possesso di un titolo post-universitario è sufficiente un'esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

2. Non possono far parte del NDV soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi in Enti appartenenti alla circoscrizione territoriale provinciale, o cariche in partiti politici, o in organismi sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni solari precedenti la nomina, o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente, o, comunque, per i quali sussistono conflitti di interessi, in relazione all'attività esercitata. Non possono far parte del NDV soggetti che, in generale, abbiano cause di incompatibilità e/o altre cause ostative per lo svolgimento dell'incarico in base alla normativa vigente.
3. Non possono altresì essere designati componenti del NDV:
 - a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale, nonché dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei dipendenti della Provincia;
 - b) coloro che svolgono incarichi di Amministratore in società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Provincia;
 - c) i componenti di organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 di altri Enti Locali Territoriali e di non aver ricoperto tali incarichi nei tre anni precedenti la designazione;
 - d) i componenti dell'Organo di Revisione economico-finanziaria della Provincia;
 - e) coloro che incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. N. 267/2000.
4. All'atto di accettazione dell'incarico ciascun componente esterno del NDV si impegna a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.

Art. 4 - FUNZIONI

1. Il NDV esercita i compiti previsti dal presente regolamento e dal Sistema di valutazione della performance, previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, oltre a quelli attribuiti ai Nuclei di valutazione direttamente dalla legge.
2. Il NDV:

- predisporre ed adotta un sistema permanente di valutazione del personale dirigente e delle categorie, dipendente della Provincia; collabora, ove necessario, nell'aggiornamento del sistema medesimo;
 - provvede alla graduazione dell'indennità di posizione dei Dirigenti;
 - collabora alla predisposizione della metodologia per la graduazione delle Posizioni Organizzative e di alta professionalità;
 - propone al Presidente della Provincia la valutazione dei Dirigenti, del Segretario Generale e, se nominato, del Direttore Generale, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
3. Il NDV supporta i Dirigenti in tutte le fasi del "Ciclo di gestione della Performance" e precisamente:
- a) collabora ed assiste nella predisposizione, nel monitoraggio e nella rendicontazione del Piano delle Performance, in coerenza con le metodologie previste dal sistema permanente di valutazione;
 - b) collabora ed assiste, ove richiesto, nella valutazione del personale assegnato;
 - c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - d) accerta e verifica, ove specificatamente applicabili agli Enti Locali, la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dai competenti organismi nazionali in materia di performance (Ex CIVIT);
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, secondo le indicazioni disposte dalle Autorità competenti in materia;
 - g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente, al Segretario Generale ed al Direttore Generale (ove nominato);
 - h) esegue ogni altro compito assegnato al NDV dalle leggi, statuti, regolamenti.
4. Per l'espletamento dell'attività di competenza, il NDV ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni ai Dirigenti.
5. Il NDV si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della trasparenza, anche del sistema informativo del controllo di gestione.
6. Un Funzionario provinciale, individuato dal Segretario Generale, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante del NDV.

Art. 5 - DURATA IN CARICA E REVOCA

1. Il NDV, dura in carica, tre anni e termina automaticamente con la conclusione del terzo procedimento di valutazione di propria competenza.
2. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
3. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, il componente del NDV interessato viene dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.
4. Nel caso di accertati comportamenti non conformi al ruolo assegnato, il Presidente della Provincia dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico conferito.
5. La dichiarazione di decadenza o la revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi 3 e 4 vengono disposte previa formale contestazione all'interessato, assegnando allo stesso il termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Art. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. A ciascun componente esterno del NDV, qualora istituito in forma collegiale, è assegnato un trattamento economico determinato nella misura massima dell'importo (compreso rimborso spese di accesso alla Sede provinciale) attribuito al componente (non Presidente) dell'Organo di Revisione economico-finanziaria della Provincia vigente all'atto della nomina, non modificabile per l'intera durata dell'incarico triennale allo stesso conferito, fatta salva l'applicazione di specifiche sopravvenute disposizioni normative. Nel caso di NDV istituito in forma monocratica, il trattamento economico assegnato (compreso rimborso spese di accesso alla Sede provinciale) è equiparato nella misura massima dell'importo attribuito al componente Presidente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria della Provincia vigente all'atto della nomina vigente all'atto della nomina, non modificabile per l'intera durata dell'incarico triennale allo stesso conferito, fatta salva l'applicazione di specifiche sopravvenute disposizioni normative.
2. L'entità del suddetto trattamento economico è indicato nell'avviso per l'acquisizione delle candidature ed è liquidato annualmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento.
3. Il compenso viene comunque liquidato rapportandolo all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività.

Art. 7 - NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Provinciale. Da tale data abroga e sostituisce ad ogni effetto il previgente "Regolamento per la disciplina dell'Organismo di Valutazione" adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 16/09/2013.

2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nel tempo vigente in materia.

* * * * *